

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Istituzione delle Assemblee dei cittadini per il coinvolgimento diretto nella deliberazione su temi di interesse pubblico e generale. Assemblea dei cittadini sulla crisi climatica”

annunciato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 299 del 21 dicembre 2019

VIDIMAZIONE

l' FIRENZE il 19 LUG. 2021

QUALIFICA IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMA

(Dott. Giuseppe Ascione)
Giuseppe Ascione



I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1. Definizione

1. Sono istituite le “Assemblee dei cittadini” quali strumenti democratici attivabili su iniziativa di cittadini, Parlamento, Governo, Giunte e Consigli regionali e comunali, col fine di rafforzare il dialogo tra Istituzioni e cittadini e per il coinvolgimento diretto di quest’ultimi nella deliberazione su temi di interesse pubblico e generale. Ovvero sulle grandi opere, sui grandi temi etici, culturali e ambientali, sulle leggi e riforme concernenti le Istituzioni, i poteri dello Stato, i partiti e la Costituzione. Il compito delle Assemblee è di offrire, dopo un adeguato periodo di formazione e riflessione, proposte alle Istituzioni e rapporti alla cittadinanza tutta.
2. L’istituzione di una Assemblea dei cittadini su uno specifico tema a livello nazionale viene decisa dal Governo o da una delle Camere del Parlamento. Può essere richiesta anche da cinquemila cittadini attraverso la raccolta firme sulla proposta, da effettuarsi con modalità semplici e di facile certificazione, anche attraverso apposita piattaforma digitale per la partecipazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e relativa sottoscrizione online.
3. L’istituzione di una Assemblea dei cittadini su uno specifico tema a livello regionale o comunale viene decisa dalla Giunta o dal Consiglio. Può essere richiesta anche attraverso la raccolta di firme su una proposta da parte di un numero di cittadini variabile su base regionale e comunale.
4. Nei Comuni capoluogo di Provincia, nelle Città Metropolitane e nelle Regioni deve essere necessariamente indetta un’Assemblea dei cittadini che delibere in occasione dell’elaborazione dei principali documenti di indirizzo, programmazione e pianificazione economica, finanziaria ed urbanistica.
5. A livello nazionale deve essere necessariamente indetta un’Assemblea dei cittadini in occasione dell’indizione di un referendum abrogativo di legge ordinaria o di un referendum confermativo di legge costituzionale. In questi casi, è compito dell’Assemblea discutere e redigere un opuscolo informativo rivolto al corpo elettorale che presenti il tema oggetto del quesito referendario, con chiara formulazione delle ragioni principali per il voto a favore e per il voto contrario. L’Assemblea indetta a tale scopo viene istituita almeno tre mesi prima dell’avvio della campagna referendaria ed ha durata minima pari a un mese.
6. Regioni e Comuni disciplinano con leggi o regolamenti il funzionamento delle Assemblee dei cittadini entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi generali in essa contenuti.

Art. 2. Finalità

1. L’obiettivo di ciascuna Assemblea consta dell’elaborazione e stesura di proposte di legge, raccomandazioni, pareri.

Art. 3. Composizione delle Assemblee dei cittadini

1. I membri di ciascuna Assemblea, salvo eccezioni previste dalla legge, sono cittadini selezionati con campionamento casuale stratificato su tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per far parte dell’elettorato attivo della Camera dei Deputati, cui si aggiungono i cittadini a partire dai sedici anni. La composizione interna delle Assemblee deve rispecchiare la composizione geografica e sociale del Paese.
2. Il campionamento casuale dei cittadini è stratificato per genere, età e residenza. In particolare, esso garantisce la presenza di un rapporto paritario tra i generi, minimo quattro fasce di età a partire dai sedici anni e, a livello nazionale, la presenza di almeno un cittadino proveniente da ciascuna Regione e dalle due Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori criteri addizionali – come ad esempio il livello di istruzione, la categoria professionale, il livello di reddito o la residenza in aree rurali o cittadine – possono essere previsti in base al processo che si vuole implementare e al tema ad esso attribuito.
3. Il campionamento identifica i cittadini membri dell’Assemblea e i loro eventuali sostituti.
4. La gestione del campionamento casuale è affidata al Ministero dell’Interno, che provvede ai relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.

Art. 4. Il Segretariato dell’Assemblea dei cittadini

1. Per ciascuna Assemblea, viene costituito un Segretariato. Il Segretariato è composto da una componente fissa, rappresentata da accademici e esperti di democrazia partecipativa e delle tematiche affrontate in Assemblea, e da una componente variabile che consta di un numero di cittadini membri dell’Assemblea sorteggiati con cadenza frequente e regolare ad integrare il Segretariato. Il Segretariato si compone di quest’ultima componente variabile a partire dalla prima sessione di lavori

dell’Assemblea.

2. La componente fissa del Segretariato è nominata da rappresentanti delle Istituzioni scelti dai presidenti di Camera e Senato, nonché da rappresentanti del comitato di cittadini che ha proposto l’Assemblea, con parità numerica tra le due parti. O, in alternativa, dal CNEL, cui viene affidata dal Parlamento o Governo l’organizzazione dell’Assemblea.
3. Compito del Segretariato è il coordinamento generale dell’Assemblea all’insegna dell’imparzialità, nonché la definizione dettagliata delle caratteristiche dell’Assemblea quali composizione interna, durata, frequenza degli incontri, fasi del processo, selezione degli esperti, selezione di una agenzia specializzata nella gestione, moderazione e facilitazione di processi partecipativi, scelta e definizione dei criteri per il campionamento casuale dei cittadini.

Art. 5. La sede

1. Gli incontri delle Assemblee nazionali si tengono nel fine settimana ed hanno luogo a Roma, presso Villa Lubin, attuale sede del CNEL, che la mette gratuitamente a disposizione, limitatamente ai giorni e agli orari di attività delle Assemblee.

Art. 6. Funzionamento delle Assemblee dei cittadini

1. Le Assemblee si compongono di alcune fasi interne dedicate alla formazione sulle materie oggetto dell’Assemblea, all’ascolto delle istanze provenienti dalla società, al confronto interno e, infine, alla deliberazione finale.
2. Nelle fasi formative dell’Assemblea partecipano ai lavori esperti e professionisti nei campi oggetto dell’Assemblea. Gli esperti sono selezionati dal Segretariato con processo pubblico e trasparente, sulla base della loro maturata esperienza, dimostrata oggettività e serietà, capacità comunicativa chiara e semplice, ampia disponibilità. Spetta al Segretariato il compito di assicurarsi che vengano presentate in Assemblea dagli esperti, in misura paritaria, un numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti sul medesimo tema, offrendo un quadro completo, bilanciato e diversificato.
3. Si tengono pubbliche audizioni in Assemblea di gruppi d’interesse, comitati, associazioni, organizzazioni non governative e parti sociali indicati e selezionati dal Segretariato con processo pubblico, motivato e trasparente, nel rispetto del principio di equilibrio tra le posizioni rappresentate. Il Segretariato valuta le candidature e procede alla selezione di eventuali ulteriori gruppi organizzati che ne facciano previa richiesta formale sottoposta al Segretariato.
4. La gestione delle dinamiche deliberative interne all’Assemblea è affidata a facilitatori esperti selezionati dal Segretariato con processo pubblico e trasparente.
5. Il Segretariato è incaricato di organizzare occasioni di ascolto e confronto aperte a tutta la comunità, sia in presenza su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Istituzioni regionali, che attraverso strumenti digitali. Gli incontri si tengono tra i membri dell’Assemblea, i cittadini e i gruppi d’interesse e il loro scopo è quello di far conoscere il processo ed il lavoro svolto dall’Assemblea fino a quel momento e raccogliere spunti, stimoli, idee e proposte che possano essere utili ai membri dell’Assemblea per giungere alla deliberazione finale.
6. Il sito web dell’Assemblea contiene una sezione appositamente dedicata all’invio di contributi, presentabili in forma scritta all’Assemblea da qualsiasi cittadino o organizzazione. Tutti i contributi e le proposte sono raccolti dal Segretariato e pubblicati con cadenza regolare sul sito dell’Assemblea e distribuiti ai membri di questa. Attraverso il sito dell’Assemblea è possibile anche per qualsiasi cittadino entrare in contatto diretto col Segretariato.

Art. 7. Presidente dell’Assemblea

1. I lavori delle Assemblee sono diretti e coordinati a turno da un Presidente scelto dal Segretariato tra i suoi membri esperti.

Art. 8. Presentazione dei risultati dell’Assemblea e risposta delle Istituzioni

1. Al termine dell’Assemblea, il Segretariato riceve il rapporto finale formulato dal Presidente dell’Assemblea; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati dell’Assemblea, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.
2. Il Segretariato trasmette il rapporto al Parlamento e al Governo, che ne dispongono la pubblicazione ufficiale sui rispettivi siti istituzionali. Il Segretariato cura la pubblicazione e la diffusione del rapporto finale dell’Assemblea anche attraverso i propri canali informativi, quale il sito ufficiale dell’Assemblea.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ufficiale di cui al comma 2, il Parlamento – o il Governo, in caso di iniziativa governativa dell’Assemblea – dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende:
 - a. accettare le proposte dell’Assemblea nella loro interezza;
 - b. rigettare le proposte dell’Assemblea nella loro interezza;
 - c. procedere alla modifica delle proposte dell’Assemblea.